



Antonella Manno
NOTAIO

Repertorio n. 21868

Raccolta n. 11252

COSTITUZIONE

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici febbraio duemilaventisei

11 febbraio 2026

In Napoli alla via Sthendal n. 23.

Innanzitutto a me dott. **Antonella Manno**, Notaio in Sant'Anastasia, con studio ivi alla Via Mario De Rosa n. 19, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

E' PRESENTE

MONTUORI Carmine, nato a Napoli l'8 Aprile 1977 e residente in Mugnano di Napoli (NA) alla via Aldo Moro n. 12, codice fiscale MNT CMN 77D08 F839U;

Io notaio sono certo dell'identità personale del costituito, cittadino italiano.

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"4M DISTRIBUZIONE S.R.L." unipersonale

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di **Napoli**, all'indirizzo risultante presso il competente registro delle Imprese.

E' facoltà dell'organo amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del citato Comune. L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso spettano ai soci.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto:

- la progettazione, la produzione, l'assemblaggio, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche mediante strumenti telematici, piattaforme digitali, marketplace e sistemi di commercio elettronico (e-commerce), di prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- articoli da regalo, gadget promozionali e articoli di fantasia;
- articoli scolastici, per la didattica e di cancelleria;
- giocattoli, giochi educativi, peluche e articoli ricreativi;
- zaini, cartoleria e articoli per la scuola;
- articoli per il pranzo, contenitori alimentari e prodotti per la conservazione degli alimenti;
- caffè, bevande e prodotti alimentari confezionati;
- abbigliamento, calzature, accessori moda e articoli tessili;
- borse, valigeria, gadget e accessori;
- gioielli, bigiotteria, orologi e articoli affini;
- prodotti per la casa, complementi d'arredo, accessori e ar-

Registrato a NAPOLI - DP II
in data 12/02/2026
al numero 3040
serie 1T

Depositato al R.I.
di Napoli
in data 12/02/2026
prot.PRA/57491/2026

ticoli per l'uso domestico;

- articoli da collezionismo, hobbistica e tempo libero.
- la creazione, gestione e sviluppo di marchi propri (private label), brevetti, modelli, design e linee di prodotto a marchio della società o di terzi;
- la fornitura di servizi digitali connessi al commercio elettronico, inclusa la gestione di piattaforme online, marketplace proprietari o di terzi, sistemi informatici di vendita, promozione e distribuzione dei prodotti;
- la gestione di attività logistiche integrate, magazzinaggio, stoccaggio, imballaggio, spedizione e consegna dei prodotti, anche mediante sistemi di dropshipping e fulfillment per conto proprio o di terzi;
- l'attività di rappresentanza commerciale, agenzia, intermediazione, procacciamento d'affari e distribuzione per conto proprio o di terzi;
- la realizzazione e gestione di punti vendita fisici, showroom, depositi, centri logistici e strutture commerciali;
- l'organizzazione e la partecipazione a fiere, eventi, esposizioni e manifestazioni commerciali;
- lo svolgimento di attività di promozione, marketing, comunicazione e pubblicità, anche mediante strumenti digitali, social media e piattaforme informatiche.

La società, secondariamente, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie e di consulenza, sia mobiliari che immobiliari, utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonchè assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società od imprese aventi scopo analogo o affine al proprio, ad eccezione di quelle attività che la legge riserva a società iscritte in appositi elenchi ai sensi della legge 2 gennaio 1991 n.1, nonchè istituire filiali o sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

La società intende infine avvalersi di tutte le agevolazioni creditizie, tributarie e di ogni altro genere previste dalle disposizioni di legge, emanate o emanande a favore delle imprese operanti nel territorio nazionale ed in particolare nel mezzogiorno d'Italia, impegnandosi alla osservanza di tutte le relative prescrizioni e condizioni.

ARTICOLO 4 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

Si dà atto che l'intero capitale sociale è stato versato, nelle mani dell'amministratore unico, a mezzo di assegno circolare non trasferibile **n. 3206201631** emesso in data 10 febbraio 2026 dalla Filiale 66322 di Napoli 38, all'ordine della società **"4M DISTRIBUZIONE S.R.L."**.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

ARTICOLO 6 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2026.

ARTICOLO 7 - STATUTO

La società è regolata dal presente atto e dallo statuto sociale che, approvato e firmato dal comparente, si allega a questo atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura data da me notaio.

ARTICOLO 8 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, ad eccezione degli utili derivanti da attività di formazione professionale e di orientamento che verranno integralmente reinvestiti.

ARTICOLO 9 - AMMINISTRAZIONE

MONTUORI Carmine, sopra generalizzato, assume la qualifica di amministratore unico a tempo indeterminato.

Il suddetto accetta la carica e dichiara che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità.

L'amministratore è espressamente autorizzato ad apportare al presente atto e allo statuto sociale quelle modifiche o aggiunte eventualmente richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese.

ARTICOLO 10 - SEDE

Ai fini dell'iscrizione di quest'atto nel registro delle Imprese di Napoli i soci dichiarano che l'indirizzo della società è fissato in **Napoli alla via Nuova San Rocco n. 56**.

ARTICOLO 11 - SPESE

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della società ed ammontano ad euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero).

Del presente atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e integrato a mano da me notaio, ho dato lettura, compreso l'allegato, al costituito che l'approva e lo sottoscrive con me notaio nei modi di legge, alle ore quindici.

Consta di uno fogli per quattro facciate fin qui.

F.TO: MONTUORI CARMINE - ANTONELLA MANNO (L.S.)



S T A T U T O

ART. 1) - DENOMINAZIONE

La società è denominata:

"4M DISTRIBUZIONE S.R.L."

ART. 2) - SEDE

La società ha sede nel **Comune di Napoli** all'indirizzo risultante presso il competente registro delle Imprese.

E' facoltà dell'organo amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del citato Comune.

L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso spettano ai soci.

ART. 3) - OGGETTO

La società ha per oggetto:

- la progettazione, la produzione, l'assemblaggio, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche mediante strumenti telematici, piattaforme digitali, marketplace e sistemi di commercio elettronico (e-commerce), di prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- articoli da regalo, gadget promozionali e articoli di fantasia;
- articoli scolastici, per la didattica e di cancelleria;
- giocattoli, giochi educativi, peluche e articoli ricreativi;
- zaini, cartoleria e articoli per la scuola;
- articoli per il pranzo, contenitori alimentari e prodotti per la conservazione degli alimenti;
- caffè, bevande e prodotti alimentari confezionati;
- abbigliamento, calzature, accessori moda e articoli tessili;
- borse, valigeria, gadget e accessori;
- gioielli, bigiotteria, orologi e articoli affini;
- prodotti per la casa, complementi d'arredo, accessori e articoli per l'uso domestico;
- articoli da collezionismo, hobbistica e tempo libero.
- la creazione, gestione e sviluppo di marchi propri (private label), brevetti, modelli, design e linee di prodotto a marchio della società o di terzi;
- la fornitura di servizi digitali connessi al commercio elettronico, inclusa la gestione di piattaforme online, marketplace proprietari o di terzi, sistemi informatici di vendita, promozione e distribuzione dei prodotti;
- la gestione di attività logistiche integrate, magazzinaggio, stoccaggio, imballaggio, spedizione e consegna dei prodotti, anche mediante sistemi di dropshipping e fulfillment per conto proprio o di terzi;
- l'attività di rappresentanza commerciale, agenzia, intermediazione, procacciamento d'affari e distribuzione per conto proprio o di terzi;
- la realizzazione e gestione di punti vendita fisici, show-

room, depositi, centri logistici e strutture commerciali;
- l'organizzazione e la partecipazione a fiere, eventi, esposizioni e manifestazioni commerciali;
- lo svolgimento di attività di promozione, marketing, comunicazione e pubblicità, anche mediante strumenti digitali, social media e piattaforme informatiche.

La società, secondariamente, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie e di consulenza, sia mobiliari che immobiliari, utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonchè assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società od imprese aventi scopo analogo o affine al proprio, ad eccezione di quelle attività che la legge riserva a società iscritte in appositi elenchi ai sensi della legge 2 gennaio 1991 n.1, nonchè istituire filiali o sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

La società intende infine avvalersi di tutte le agevolazioni creditizie, tributarie e di ogni altro genere previste dalle disposizioni di legge, emanate o emanande a favore delle imprese operanti nel territorio nazionale ed in particolare nel mezzogiorno d'italia, impegnandosi alla osservanza di tutte le relative prescrizioni e condizioni.

ART. 4) - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

ART. 5) - CAPITALE, CONFERIMENTI

Il capitale della società è fissato in **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

Il capitale può essere aumentato, anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con delibera dell'assemblea dei soci.

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, spettando alla delibera di aumento del capitale stabilire le modalità del conferimento. In mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Il conferimento può anche avvenire mediante prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio ed aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento presso la società a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno concorso alla decisione spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, 2° comma C.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa. I suddetti finanziamenti possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

ART. 6) - TITOLI DI DEBITO

Ai sensi dell'articolo 2483 c.c., la società potrà emettere titoli di debito sottoscrivibili soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

L'emissione di detti titoli è attribuita alla competenza dell'Assemblea dei soci mediante delibera da adottarsi con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo che stabilirà le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e che sarà iscritta nel Registro delle Imprese.

ART. 7) - PARTECIPAZIONI

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuato nel capitale sociale.

Le partecipazioni sono nominative, divisibili ed attribuiscono ai loro possessori diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Con il consenso di tutti i soci è possibile attribuire particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili ai singoli soci.

Tali diritti possono essere modificati o soppressi soltanto con il consenso di tutti i soci.

ART. 8) - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi solo ove il trasferimento avvenga a favore dei discendenti in linea retta del socio o degli altri soci.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della partecipazione o di parte di essa, è riservato agli altri soci il di-

ritto di prelazione a parità di condizioni.

Il socio alienante dovrà, pertanto, comunicare l'intenzione di alienare con il prezzo o il valore della partecipazione, le generalità del cessionario e le ulteriori condizioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a ciascun amministratore e a tutti gli altri soci, i quali dovranno esercitare il diritto di prelazione, sempre mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'intenzione di alienare ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

Ove la prelazione venga esercitata da più soci, la partecipazione da alienare sarà ripartita tra di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali.

Nel caso in cui nessun socio eserciti il diritto di prelazione o in caso di donazione e/o permuta, la quota potrà essere trasferita a terzi che siano di gradimento di tutti gli altri soci. La comunicazione inviata per consentire l'esercizio del diritto di prelazione funge anche da richiesta di gradimento per il cessionario indicato e qualora il gradimento non venga rifiutato nel predetto termine di trenta giorni, esso si considera concesso.

I soci che negano il gradimento dovranno rendersi acquirenti della partecipazione ad un prezzo che, in mancanza di accordo, sarà determinato dall'Arbitro di cui al successivo articolo 15), assunto quale arbitratore.

In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c..

ART. 9) - RECESSO ED ESCLUSIONE

Il diritto di recesso dalla società può essere esercitato dai soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni indicate dall'articolo 2473, 1° comma nonché negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nei libri sociali della decisione che legittima il recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

La lettera raccomandata deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, l'ammontare della quota di partecipazione.

Il recesso non può essere esercitato o, se esercitato, perde

efficacia, se la società, prima della scadenza del termine per il rimborso, revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 2466 c.c., il socio non può essere escluso.

Nelle ipotesi indicate dal presente articolo, la partecipazione sarà rimborsata al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale in base a valutazione effettuata dall'organo amministrativo, sentito l'organo di controllo ove esistente, tenendo conto del suo valore di mercato, delle consistenze patrimoniali della società e della sua redditività al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo la valutazione sarà effettuata da un esperto nominato dal Tribunale ove ha sede la società, tramite relazione giurata.

Il rimborso della partecipazione dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dall'evento che ha determinato la liquidazione con le modalità previste dall'articolo 2473, 4° comma c.c.. Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

ART. 10) - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la scelta della struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'emissione di titoli di debito;
- h) l'ammissione a procedure concorsuali.

Hanno diritto di voto i soci che non siano morosi o le cui polizze assicurative o le garanzie bancarie non siano scadute o divenute inefficaci ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per i-

scritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa.

Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è così regolata:

- deve essere convocata, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, a cura del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico; nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, dall'amministratore più anziano;
- in caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, ove esista, oppure da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale;
- viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni, o ricevuto almeno 5 (cinque) giorni, prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali; nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta:

- a) dal presidente del consiglio di amministrazione;
- b) dall'amministratore unico;
- c) nel caso di amministrazione da esercitarsi disgiuntamente, congiuntamente o a maggioranza, dall'amministratore incaricato di effettuare la convocazione.

In caso di loro impedimento o assenza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e l'eventuale soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla

formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente e l'eventuale soggetto verbalizzante. In tutti i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata agli atti della società. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dall'ordine del giorno fissato per le stesse.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato dall'assemblea o da notaio.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. L'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale per le decisioni:

- a) inerenti le modificazioni dello statuto;
- b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) richieste all'assemblea da uno o più amministratori o dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 11) AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata, secondo quanto stabilito al momento della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da 2 (due) a 7 (sette) membri;
- salvo quanto per legge o in forza dei presenti patti riser-

vato alla competenza del consiglio di amministrazione, da due o più amministratori con poteri di amministrazione e di rappresentanza da esercitarsi disgiuntamente, congiuntamente o a maggioranza. In tali casi si applicano gli articoli 2557 e 2558 del codice civile.

In mancanza di indicazioni nella nomina, l'organo amministrativo pluripersonale forma un consiglio di amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo:

- possono essere non soci;
- sono rieleggibili;
- restano in carica fino a revoca, dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica;
- sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza, pertanto non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo diversa decisione dei soci;
- possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro 15 (quindici) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione il funzionamento di esso è così regolato:

- il consiglio di amministrazione delibera sempre in adunanza collegiale;
- il consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se non è stato già scelto dall'Assemblea alla nomina e può eleggere un vice-presidente per i casi di assenza o impedimento del presidente.

Il consiglio è convocato dal presidente quando lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori o dall'organo di controllo, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; le adunanze sono valide anche senza convocazione se sono presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo; nell'avviso di convocazione vengono indicati l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione, usualmente presso la sede sociale, o altrove purché in Italia.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, di esse si redigerà un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, da trascriversi nell'apposito libro sociale.

Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle condizioni di cui appresso di cui si darà atto nel verbale:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi ed il revisore, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega; si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art.2381 e non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art.2475; le cariche di presidente (o vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società.

La rappresentanza della società compete:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice presidente, se nominato;
- agli amministratori delegati, se nominati, con le stesse modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, nei limiti della delega;
- agli amministratori nominati con le stesse modalità di e-

esercizio dei poteri di amministrazione;

- ai direttori, agli institori, ai procuratori, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; all'atto della nomina o con decisione successiva è possibile assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa o proporzionale agli utili netti di esercizio, nonchè determinare una indennità per cessazione dalla carica deliberandone l'accantonamento in un'apposita voce del bilancio e/o a mezzo polizza assicurativa, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

ART. 12) ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo o revisore, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un solo membro effettivo o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

La nomina è obbligatoria nei casi previsti dal 2 comma dell'art. 2477.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

ART. 13) ESERCIZI E BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

A fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio della società. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla sopraddeata chiusura.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

Qualora la società sia stata costituita con un capitale inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita qualsiasi ragione.

ART. 14) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

L'assemblea, all'uopo convocata, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della società e con quali modalità e limiti;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

ART. 15) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese